COMPRENSORIO ALPINO VCO1
- Verbano Cusio -
Via Rigola, 40 - Tel. e Fax **0323 403352**
28921 **Verbania Intra** (VB)
C.F.: 93015070035
e.mail: info@vco1.it
www.vco1.it

STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO1-VERBANO CUSIO
STRUTTURA ASSOCIATIVA DI DIRITTO PRIVATO

Articolo 1
Denominazione, durata e sede

1. Il Comprensorio Alpino promosso e costituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n: 157 e della Legge regionale 4 settembre 1996 n: 70 nella forma del comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio agro-silvo-pastorale assume la denominazione di " Comprensorio Alpino VCO1- Verbano-Cusio".

2. La durata del C.A. è a tempo indeterminato

3. Il C.A. ha sede in Verbania – Via Rigola 40

Articolo 2
Il riconoscimento giuridico

1. Il comitato del C.A. VCO1 dovrà al fine di acquistare la personalità giuridica, richiedere il riconoscimento mediante domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 3
Finalità del Comprensorio Alpino

1. Il Comprensorio Alpino ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compresi nell'ambito territoriale "C,A. VCO1 – Verbano-Cusio" in relazione all'attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento dei cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio del C.A..

2. A tal fine il C.A. potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma delle norme vigenti in materia ed in particolare dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, e dalla Legge regionale 04 settembre 1996 n. 70..

Articolo 4
Organi del Comprensorio Alpino

1. Sono organi del Comprensorio Alpino
- Il Presidente
- Il Comitato di gestione
- Il Consiglio esecutivo, se nominato.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comprensorio Alpino di fronte a terzi in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento

3. L'elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti il Comitato di gestione, dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all'esito della prima votazione.

4. Il Comitato di gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vice Presidente, convoca entro quindici giorni il Comitato di gestione per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di gestione.

6. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3. In tal caso ed immediatamente il Comitato di gestione deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

Articolo 6
Il Comitato di Gestione

1.Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia secondo le modalità attuative del disposto dell'art. 18 comma 4, della Legge Regionale 04 settembre 1996 n. 70..

2. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

3. Il Comitato di gestione viene rinnovato alla scadenza dell'Ente delegato con le modalità indicate dalle norme attuative delle direttive della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70, vigenti.

4. Il Comitato di gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.

Articolo 7
Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall'Ente delegato.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nonché su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di gestione.

3. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata, fax, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4.Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6 e 7.

5. Il Comitato di gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto tecnico finanziario, nomina e revoca il Segretario ed eventuali commissioni utili allo svolgimento dell'attività del C.A. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i componenti del Consiglio esecutivo e determina l'eventuale rimborso spese; delibera sulle responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del comitato riservati alla sua competenza dallo statuto.

6. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell'arco di un anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni non oltre il 30 giugno di ogni anno. In tali occasioni la riunione del Comitato di gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.

7. Il Comitato di gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l'approvazione e le modificazioni della statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nelle forme indicate dagli artt: 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vice Presidente con le maggioranza e le modalità previste dall'art. 5 comma 3.

8. In sede di convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.

9. Le riunioni del Comitato di gestione sono riservate ai suoi componenti e convocati con le modalità di cui all'art. 7 comma 3, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Comitato.

9bis. Alle riunioni del Comitato di Gestione sono invitati a partecipare,esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nel C.A..

10. Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni nell'arco di un anno o, in ogni caso, consecutive. E' compito del Presidente comunicare alla provincia l'intervenuta causa di decadenza, recesso ed esclusione così come il decesso del componente il Comitato entro dieci giorni dal suo accadimento.

11. L'esclusione del componente il Comitato di Gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente.

12. Al verificarsi di una della cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei componenti del Comitato di gestione, entro giorni 15 il Presidente provvederà a darne comunicazione all'Ente delegato che provvederà alla sua sostituzione.

13. Ai componenti del Comitato di gestione può competere un rimborso spese di trasporto sostenute dai componenti del Comitato di Gestione per compiti di istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo dell'automezzo proprio il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI.

14. Le deliberazioni del Comitato di gestione contrarie alla legge e allo statuto possono essere annullate su istanza di qualunque componente del Comitato di Gestione del C.A. o del pubblico ministero con modalità di cui all'art. 23 c.c.. L'esecuzione delle deliberazione contrarie sull'ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e programmazione della regione può essere sospesa anche dalla Giunta regionale.

Articolo 8
Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le disposizioni statali, regionali e provinciali nonché il presente statuto non devolvono ad altri organi.

2. In particolare il Comitato di gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e provinciale, svolge i seguenti compiti:

a) predispone lo statuto del Comprensorio Alpino e lo approva con le maggioranze di cui all'art. 7 comma 7;
b) predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all'art. 44, comma 1, lettera f della L.R. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all'approvazione della Giunta Regionale. Le proposte di cui sopra, devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;
d) promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi;
e) determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;
f) svolge gli incombenti relativi alla procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti regionali;
g) esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge 11/02/1992 n. 157 ed alla Legge Regionale 04 settembre 1996 n. 70;

h) esprime, ai sensi del comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all'eventuale accesso all'A.T.C. di cacciatori già ammessi in altro A.T.C., sulla base del norme regionali

i) avanzano proposte sul piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell'art. 10 della legge 157/92;

l) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o conduttori di fondi rustici per i seguenti obbiettivi, previsti al comma 11 dell'art. 14 della legge 157/92

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio
- le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da intereventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n: 1098/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
- il ripristino delle zone umide e dei fossati;
- la differenziazione delle colture;
- la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della fisa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

m) provvede ai sensi dell'art. 14 comma 14 della legge 157/92, all'erogazione di eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall'Ente delegato di cui all'art. 26 della legge 157/92, per i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall'esercizio dell'attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché all'erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in bilancio;

n) può proporre alla Giunta Regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree e/o specie determinate in deroga al calendario venatorio;

o) può stabilire una ripartizione interna del territorio del C.A. individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta regionale per l'approvazione;

p) può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani, aziende per la riproduzione della fauna selvatica e centri pubblici di riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio del C.A., nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali;

q) può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica;

r) assume e licenzia personale da inquadrare con riferimento al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura;

s) avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio del C.A.;

t) promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca anche collaborando con enti pubblici e privati;

u) predispone e approva con le maggioranze di cui all'art.7 comma 8 il regolamento per il prelievo venatorio del C.A.

v) può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u,.

Articolo 9
Il Consiglio esecutivo

1.Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30 componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in rappresentanza delle organizzazione professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali.

2. I componenti del Consiglio esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentati di ciascuna categoria in seno al Comitato di gestione. Durano in carica quanto il Comitato di gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati.
3. Il Comitato di Gestione ratifica la nomina del Consiglio esecutivo prendendo atto delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di gestione, con la maggioranza di cui all'art. 7 comma 8, il Comitato di Gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio esecutivo composto dai soli membri delle categorie che avranno fornito l'indicazione dovuta.

4. Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'art 7 comma 8 all'ordinaria amministrazione del C.A., fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione.

5. Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente in sua assenza o impedimento o su richiesta di un terzo dei suoi membri con le modalità ed i termini di cui all'art 7 comma 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delle stesse verrà steso un verbale sottoscritto dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta Regionale di cui all'art. 7 comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al presente comma.

6. Il Consiglio esecutivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Articolo 10
Gestione finanziaria

1. Le entrate del C.A. sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni:

- quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del C.A., previste dall'art. 19 comma 3 della Legge regionale 04 settembre 1996 n: 70;
- quote di sottoscrizione applicate dal C.A. ed approvate dalla Giunta Regionale, finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati;
- Quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria del C.A. ed approvate dalla Giunta Regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abba Il Consigli esecutivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

- Contributi della regione e della provincia, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di obbiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di Gestione;
- Contributi della regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio vena Il Consigli esecutivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

2. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 di novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all'art. 78 comma 5. Tale bilancio deve essere trasmesso in copia alla regione entro 20 giorni dalla sua approvazione.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio del C.A..

5. Le entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per ciascun progetto.

6. Le spese sono classificate per categoria, evidenziando la loro destinazione. In particolare debbono comunque esser indicate:
a) le spese per l'acquisto di beni durevoli;
b) le spese per il personale;
c) le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizi, uso e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici ecc.);
d) le spese per l'allevamento e l'immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo della stessa;
e) le spese per i miglioramenti ambientali;
f) le spese per la vigilanza;
g) le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria;
h) le spese per l'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni;
i) le spese per la predisposizione e l'attuazione di progetti finalizzati;
l) altre spese.

7. Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità del bilancio.

8. Il bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo presenti un disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento anche attraverso l'aumento delle quote di sottoscrizione di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) e c).

9. L'inosservanza delle regole di tenuta del bilancio comporterà l'azione di responsabilità contro gli amministratori deliberati dal Comitato dio gestione ai sensi dell'art. 22 e degli artt. 2393 e ss. C.c. in quanto applicabili. Le deliberazioni dell'azione di responsabilità importa la revoca della'ufficio degli amministratoti contro cui è proposta, purché sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del Comitato di gestione, esclusa la facoltà di rinunzia o transazione in relazione all'azione di responsabilità.

Articolo 11
Rendiconto tecnico finanziario

1. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione nei modi e nei tempi di cui all'art 7 commi 5 e 6.

2. Il rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale.

3. Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti del C.A..

4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della regione e della Provincia, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l'utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti.

5. Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all'art. 7 comma 6.
6. I dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono essere trasmessi alla Giunta Regionale entro 30 giorni dal termine degli ultimi prelievi.

Articolo 12
Estinzione- Scioglimento

1. Per il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare l'intervenuta situazione alla Giunta regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e l'eventuale devoluzione dei fondi residui, entro 30 giorni dall'accertamento della situazione stessa.

2. Non è ammesso lo scioglimento volontario del Comitato.

Articolo 13
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Verbania 08 gennaio 2008
Variato il 11/10/2018 come da delibera regionale del 28/09/2018

Per il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino VCO1

Il Commissario
Bruno Campagnoli